

**REGIONE DEL VENETO****CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2024/2025****TESTO RETTIFICATO DELL'ALLEGATO C DELLA DGR N. 668 DEL 10/06/2024****1. Preapertura**

Nelle giornate 7 e 8 settembre 2024 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 2) Gazza (*Pica pica*)
- 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- 5) Colombaccio (*Columba palumbus*)

Nelle giornate 1 e 2 settembre 2024 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Tortora (*Streptopelia turtur*) fino alle ore 13.

2. Apertura generale

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 3, 8, e 9, nell'arco temporale che va dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie Beccaccia e Beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024:
 - 1) Starna (*Perdix perdix*)
 - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - 3) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 31 ottobre 2024:
 - 1) Quaglia (*Coturnix coturnix*)
- c) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024:
 - 1) Allodola (*Alauda arvensis*)
- d) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024:
 - 1) Merlo (*Turdus merula*), nel solo mese di settembre il prelievo del Merlo è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento.
- e) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025:
 - 1) Beccaccia (*Scolopax rusticola*)



5b400abf



- f) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025, nei soli mesi di settembre e gennaio il prelievo delle specie sotto elencate è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento:
- 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - 2) Gazza (*Pica pica*)
 - 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
 - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- g) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025:
- 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - 2) Folaga (*Fulica atra*)
 - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
 - 4) Alzavola (*Anas crecca*)
 - 5) Mestolone (*Spatula clypeata*)
 - 6) Canapiglia (*Mareca strepera*)
 - 7) Porciglione (*Rallus aquaticus*)
 - 8) Fischione (*Mareca penelope*)
 - 9) Codone (*Anas acuta*)
 - 10) Marzaiola (*Spatula querquedula*)
 - 11) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
 - 12) Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
 - 13) Moriglione (*Aythya ferina*)
- h) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025:
- 1) Cesena (*Turdus pilaris*)
 - 2) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)
 - 3) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
- j) Specie cacciabili dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025:
- 1) Volpe (*Vulpes vulpes*)
- k) Specie cacciabile dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025:
- 1) Colombaccio (*Columba palumbus*), nei soli mesi di settembre e gennaio il prelievo del Colombaccio è consentito esclusivamente nella forma della caccia da appostamento.
- l) Specie cacciabile dal 2 novembre 2024 al 20 gennaio 2025:
- 1) Moretta (*Aythya fuligula*)
- m) Specie cacciabile dal 15 settembre 2024 al 30 novembre 2024:
- 1) Lepre comune (*Lepus europeus*)
- n) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2024 al 30 novembre 2024, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:
- 1) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
 - 2) Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*)
 - 3) Coturnice (*Alectoris graeca*)



5b400abf



3. Caccia agli ungulati

La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus), Muflone (Ovis musimon) è autorizzata e regolamentata dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l'ISPRA per quanto concerne l'eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) e l'eventuale utilizzo del cane segugio. In territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza **unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all'aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira, senza l'ausilio di cani e con l'arco.**

La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (Sus scrofa) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e al successivo punto 11, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre.

5. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, l'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio		Termine	
Agosto	2024	Dal 1° al 15	5.15 ora legale	21.30	
		Dal 17 al 31	5.30 ora legale	21.00	
Settembre	2024	Dal 1° al 15	5.45 ora legale	19.30	
		Dal 16 al 30	6.00 ora legale	19.15	
Ottobre	2024	Dal 2 al 16	6.15 ora legale	18.45	
		Dal 17 al 29	6.30 ora legale	18.15	
		Dal 30 al 31	5.45 ora solare	17.00	
Novembre	2024	Dal 2 al 16	6.00 ora solare	16.45	
		Dal 17 al 30	6.15 ora solare	16.30	
Dicembre	2024	Dal 1° al 15	6.30 ora solare	16.30	
		Dal 16 al 30	6.45 ora solare	16.30	
Gennaio	2025	Dal 1° al 15	6.45 ora solare	16.45	
		Dal 16 al 30	6.45 ora solare	17.00	



5b400abf



6. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7, 8 e 9, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
- b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 5 codoni, 2 morette e 2 moriglioni) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 allodole, 25 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 5 morette e 10 moriglioni), con la seguente eccezione: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

Per la specie moretta è previsto un carniere massimo regionale pari a 103 capi, per la specie moriglione è previsto un carniere massimo regionale pari a 2472 capi, per la specie tortora un carniere massimo regionale pari a 405 capi.

7. Carniere in pre-apertura per le specie Tortora e Colombaccio

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora (giornate 1 e 2 settembre 2024) è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Colombaccio (giornate 7 e 8 settembre 2024) è pari a 10 capi.

8. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 6 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	: 10 capi giornalieri	100 capi stagionali
- Starna (<i>Perdix perdix</i>)	: 5 capi giornalieri	50 capi stagionali
- Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>)	: 3 capi giornalieri	15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 6 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie Fagiano è protratto sino al 30 gennaio 2025.

9. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art. 30, c. 1 della L.R. n. 50/1993), sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.



5b400abf



10. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza per la Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all'art. 23, comma 3 della L.R. n. 50/1993, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2024/2025.

11. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nel corso della stagione venatoria 2024/2025 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

- a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*);
- e) lo svolgimento dell'attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Moriglione (*Aythya ferina*);
- g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia agli ungulati nonché con l'eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e precario e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:



5b400abf



MACROAREA	PROVINCIA	GIORNATE SETTIMANALI Settimane venatorie comprese tra il 1.1.2025 e il 26.1.2025	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria con inizio il 27.01.2025
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	Sabato e Domenica	Lunedì e Mercoledì
Delta del Po	RO	Mercoledì e Sabato	Lunedì e Mercoledì
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	Giovedì e Domenica	Mercoledì e Giovedì
Laguna Nord di Venezia	VE	Mercoledì e Sabato	Lunedì e Mercoledì
Laguna di Caorle	VE	Giovedì e Domenica	Lunedì e Giovedì

12. Altre disposizioni

- a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. n. 50/1993;
- b) l'utilizzo del Piccione (*Columba livia* forma domestica) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;
- c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;
- d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale ed in particolare da quanto previsto dai criteri e norme di gestione degli istituti privati, approvati con specifico provvedimento di Giunta regionale, nonché dai disciplinari di concessione;
- e) qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. "ondate di gelo"), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale;
- f) per quanto disposto dall'art. 21, comma 3, della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, la caccia sui valichi montani rappresentati dal "Monte Pizzoc" e dal "Passo Monte Croce Comelico" è vietata;
- g) per quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/57, in vigore dal 15 febbraio 2023, e dalla L. n. 136 del 9 ottobre 2023, che modifica la L. n. 157/1992, è vietato l'uso di munizioni spezzate contenenti piombo all'interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell'Unione Europea. Al fine di consentire l'individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale



5b400abf



regionale, al link sotto riportato, è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola.

<https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99>

h) per quanto concerne l'utilizzo dei richiami vivi, si rimanda a quanto disposto annualmente da specifico provvedimento di Giunta regionale che disciplina l'uso dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi, contestualmente alle norme sanitarie in materia di detenzione e trasporto dei richiami medesimi.



5b400abf

